



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 97 del 18.03.2020

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. CIG ZEC2C7B281
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 1 comma 6 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che prevede che “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA la disposizione prot. n. 2953 del 16-03-2020 con la quale sono state individuate delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, delle attività indifferibili da rendere di presenza e del numero di unità di personale in servizio. Disposizione per il restante personale fino al 25 marzo 2020;

CONSIDERATO che questo Ente deve affrontare la problematica sanitaria in atto e tutelare i propri dipendenti dai rischi connessi adottando efficaci misure di prevenzione e protezione come previsto dal D.lgs. 81/2008;

RITENUTO necessario fornire al personale in servizio, i dispositivi di protezione individuale a scopo preventivo e protettivo dal rischio di contagio da Coronavirus;

VISTO il preventivo presentato dalla Parafarmacia Farmavet del Dott. Maniscalco Antonino con sede a Bisacchino (PA) in via Frank Capra s.n.c. partita iva 06171720821, per la fornitura di n. 30 mascherine con filtro N95, ammontante a € 285,00 compreso iva;

RITENUTO di dover procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con particolare riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità e al divieto di artificioso frazionamento della spesa;

VALUTATO di affidare alla PARAFARMACIA FARMAVET P.I. 06171720821 l'incarico per la fornitura di n. 30 mascherine con filtro N95, per un importo, pari ad € 285,00 compreso iva;

ACCERTATO che sul portale CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per la tipologia di servizio di cui trattasi;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che al comma 130 prevede l'innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera A) del codice degli Appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG: ZEC2C7B281;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D. lgs N. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 08 del 18.06.2019;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI AFFIDARE ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. alla ditta, Parafarmacia Farmavet del Dott. Maniscalco Antonino con sede a Bisacchino (PA) partita iva 06171720821, l'incarico per la fornitura di n.30 mascherine con filtro N95;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 285,00 al CAPITOLO 10150201-1 (impegno n.84/2020);

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, in conformità all'art.32 comma 14 del D. lgs n.50/2016;

DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'avvenuta fornitura;

CHE la fornitura è contraddistinta dal codice CIG: ZEC2C7B281 il quale dovrà essere riportato in tutti i documenti emessi;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---